



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

Tra l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi, Codice Fiscale n.02315520920, con Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Antonio Garau e la Dott.ssa Rossella Giordano, nata a Cagliari il 08.05.1981 domiciliata a [REDACTED] CF GRDRSL81E48B354X di seguito denominata Psicologa

PREMESSO

Che con deliberazione n. 2061 del 24 dicembre 2013 AOB ha conferito al Professionista l'incarico di collaborazione libero professionale presso il Centro Autismo: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

AOB conferisce alla Psicologa, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione libero professionale conferita ai sensi della vigente normativa.

Tale incarico non costituisce in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

La Psicologa effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento del Professionista nell'organico AOB oltreché senza debito orario.

La Psicologa si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività con tempi/modi di svolgimento della prestazione coerenti con le esigenze dell'AOB.

La Psicologa opera in via continuativa, concordando con il Responsabile della AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

La Psicologa trimestralmente redige regolare relazione sulle attività espletate.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 01 gennaio 2014 e termine il giorno 31 dicembre 2014, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato.

In ogni caso l'AOB si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dalla presente convenzione salvo preavviso scritto di almeno giorni 30 (trenta).

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti. Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per la Psicologa ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 4

Obblighi/responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, la Psicologa mantiene il segreto d'ufficio e non può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Art.5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto la Psicologa risulta incaricata del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati la Psicologa dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

R/

Art.6

Corrispettivi

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito, un compenso lordo annuo fisso e invariabile di €. 36.000,00, onnicomprensivo anche dei costi per l'eventuale uso di veicolo proprio, da corrispondersi in mensilità posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni certificata dal Responsabile AOB di riferimento.

Art. 7

Foro esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 9

Registrazione

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese di bollo/registrazione permangono sempre a carico della Psicologa.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

LA PSICOLOGA
Dott.ssa Rossella Giordano
Rossella Giordano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7, 8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

LA PSICOLOGA
Dott.ssa Rossella Giordano
Rossella Giordano

